

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 136° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1991

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente FRANZA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quecini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 7 e passim
ALIVERTI (DC) .....	4, 5, 6 e passim
BASTIANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	4, 5, 7 e passim
FIOCCHI (PLI) .....	5, 7
GIANOTTI (Com.-PDS) .....	4, 6, 9 e passim
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione .....	7, 9, 11 e passim
MONTINARO (Com.-PDS) .....	6, 13
VETTORI (DC) .....	9

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740),** risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli e dei relativi emendamenti.

#### **CAPO VI**

#### **STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA**

#### **Art. 35.**

*(Stazioni sperimentali per l'industria)*

1. Al fine di potenziare e riordinare le strutture di supporto alle industrie nel campo della ricerca, della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a riordinare ed estendere in campi di attività omogenei le competenze delle stazioni sperimentali dell'industria esistenti.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato di coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali, di cui fanno parte i presidenti delle stazioni sperimentali e i rappresentanti delle categorie industriali interessate.

3. L'estensione del campo di attività delle stazioni sperimentali esistenti deve avvenire in armonia con le competenze di altri enti ed istituti svolgenti attività similari.

4. A modifica dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, le stazioni sperimentali per l'industria sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e sulle stesse è esercitato il controllo della Corte dei conti secondo le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'industria sono stabilite le modalità per l'attuazione della vigilanza, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

5. Le stazioni sperimentali possono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assumere personale tecnico e di ricerca con contratti a termine, della durata massima di cinque anni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, nell'ambito delle proprie competenze, delle stazioni sperimentali per la definizione delle normative tecniche relative ai prodotti industriali e delle normative in materia di tutela ambientale, nonché per l'informazione alle imprese. Le stazioni sperimentali per l'industria possono effettuare le certificazioni di rispondenza alle normative tecniche nazionali e comunitarie.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa alle spese per gli investimenti e per l'attività delle stazioni sperimentali con contributi annuali, il cui importo massimo è determinato nella legge finanziaria a decorrere dal 1993 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

8. In sede di prima applicazione del comma 6, l'ammontare complessivo di tale contributo è fissato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto alla determinazione dei criteri di ripartizione del contributo medesimo. All'onere complessivo, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di 15 miliardi è pertanto versata per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992 all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'intero articolo.*

35.1

CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI

*I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Al fine di procedere ad un riordino delle attività svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria e allo scopo di effettuare una

valutazione organica circa la loro funzionalità all'apparato produttivo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'università, si provvede a definire la sussistenza, le funzioni e l'eventuale istituzione di nuove stazioni sperimentali per l'industria.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 è costituito e regolamentato presso il Ministero dell'industria un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri dei settori industriali più rappresentativi della produzione nazionale oltre che da due membri designati dalle stazioni sperimentali, al fine di formulare al Ministro un rapporto sullo stato di funzionalità degli enti esistenti e sulle eventuali necessità di istituzioni di nuovi organismi».

35.2

ALIVERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALIVERTI. Su questi due emendamenti sarebbe opportuno che anche il Governo esprimesse una sua opinione, cioè facesse sapere se conferma quanto è già stato deciso alla Camera oppure se è disponibile ad un discorso diverso.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è materia su cui non sia possibile apportare miglioramenti. Non può il Governo accogliere l'emendamento soppressivo delle stazioni sperimentali; per il resto sono disponibile.

GIANOTTI. Voglio chiarire che il mio emendamento non è soppressivo delle stazioni sperimentali: è soppressivo di questo articolo per poter lavorare su questa materia in maniera diversa.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. L'articolo è considerato necessario per ridare maggiore capacità di lavoro e di incidenza alle stazioni sperimentali. Io sono in attesa di dati, di documentazione che mi sono stati richiesti, che ho sollecitato ieri al Ministero e che saranno pronti nella mattinata di oggi.

La soppressione dell'articolo metterebbe in difficoltà questo impegno di riqualificazione e di rilancio del settore sperimentale. Questa non è da considerare, sotto vari aspetti, un'iniziativa positiva, essa non risolverebbe il problema e non contribuirebbe a consentire un miglioramento del testo.

Domando quindi se sia possibile ritirare questo emendamento e lavorare per un miglioramento del testo.

GIANOTTI. Devo dire che questa risposta d'ufficio non mi convince, anche se capisco che ciascuno deve svolgere il proprio ruolo.

D'altra parte, questo argomento non è essenziale all'attuazione della legge e può benissimo essere affrontato successivamente; io non vedo nulla che osti allo stralcio, anzi, questo potrebbe consentirci di compiere una opera meritevole al fine magari di potenziare qualche stazione, liquidarne qualcun'altra e a guardare, anche in collegamento con altre iniziative - in questo campo - del Ministero, a tutta la questione della ricerca e del sostegno alla ricerca nell'industria.

ALIVERTI. Pur trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera, è possibile stralciare il capo sesto e costituire un disegno di legge autonomo dando vita ad un provvedimento sulle stazioni sperimentali. Questo potrebbe essere un compromesso, se il Governo lo accettasse. La materia, cioè non viene cancellata: rimane ancora da discutere, anche se non contestualmente a questo disegno di legge.

Personalmente, però, non arriverei fino a questo punto; sarei piuttosto dell'opinione di sforzarci tutti insieme per verificare se esistono ancora le condizioni perchè le stazioni sperimentali non solo vengano mantenute, ma soprattutto vengano potenziate. Pertanto il Ministero deve farsi interamente carico, e non solo attraverso la costituzione di un comitato, del coordinamento delle attività delle stazioni sperimentali.

Quindi riserverei un mandato, non so se di potenziamento, ma almeno di riordino, al Ministero, senza con questo, però, procedere poi sulla strada - che è indicata qui - di un finanziamento o di un potenziamento. Infatti il senso dell'emendamento che ho presentato è proprio questo.

PRESIDENTE. Così elimineremmo anche le difficoltà della 1<sup>a</sup> Commissione.

FIOCCHI. Personalmente ritengo che l'ipotesi dello stralcio ipotizzata dal collega Aliverti potrebbe essere una strada percorribile e la condividerei come soluzione di chiarezza. Se invece vogliamo mantenere l'articolo, certamente dobbiamo modificarlo perchè il problema delle stazioni sperimentali deve essere esaminato approfonditamente per capire se esse hanno ancora una ragione di esistere, soprattutto in presenza dei centri di innovazione tecnologica che si stanno sviluppando in diverse zone, in diverse città, e che ritengo, agli effetti dell'industria e della piccola industria specialmente, siano molto più produttori di alcune di queste stazioni sperimentali, come ieri ha pure avuto modo di sostenere il collega Aliverti.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La soluzione dello stralcio per trasformare il Capo VI del disegno di legge in autonomo provvedimento legislativo deve essere valutata anche nelle sue conseguenze pratiche. I tempi per giungere all'approvazione di una legge sarebbero comunque lunghi, anche pensando alla situazione politica che abbiamo davanti, che prelude a un possibile termine della legislatura, ciò che comporta che fino alla prossima legislatura di fatto non verrebbe approvata nessuna legge su

questa materia, così congelando un'attuale situazione delle stazioni sperimentali per l'industria che non è certo ottimale.

Allora, impregiudicata l'opportunità di un riordino più organico di questa materia, e in base a considerazioni che sono state svolte dai colleghi e che certo meritano la massima considerazione, resta il fatto che le stazioni sperimentali per l'industria devono essere reinserite in un contesto che si è anche profondamente modificato nel corso del tempo. Nel frattempo, però, consentire a queste stazioni sperimentali per l'industria di riqualificare la loro azione attraverso le indicazioni fornite nella sostanza dall'articolo 35 è una misura positiva; così non sarebbe se avessimo organi congelati in una situazione non ottimale.

Se la Commissione intende, sulla linea dell'articolo 35, apportare modifiche che lo rendano più efficace, non c'è alcuna riserva da parte del Governo; sopprimere l'articolo o trasformarlo in un autonomo disegno di legge governativo, non è una soluzione che io posso giudicare positiva per i problemi che stiamo affrontando.

Questo articolo dota le stazioni di qualche risorsa, permette di avvalersi di un regime di contratti a termine per personale qualificato, consente alle stazioni sperimentali di estendere i loro campi di attività in altre aree che sono sinergiche e individua un organismo che si faccia in qualche modo carico del coordinamento e dell'integrazione del lavoro di questi organismi con quello del Ministero.

Sollecito la Commissione a non procedere sulla strada della soppressione di questa norma nè su quella di un suo stralcio.

ALIVERTI. Formulerò gli emendamenti fissando un termine perentorio per riferire da parte del Ministero: così come formulata, la norma è troppo elastica.

GIANOTTI. Il nostro Gruppo afferma fin d'ora che la volontà di mantenere, sia pure in un testo modificato, questo articolo nel disegno di legge non ha altra spiegazione se non quella di voler soddisfare qualche interesse corporativo di settori della burocrazia ministeriale. Appare davvero incredibile che quotidianamente si denunci la proliferazione di enti inutili e che poi, quando seriamente nel corpo di un provvedimento che innova sostanzialmente le agevolazioni nei confronti dell'industria si opera per sanare questo settore, ogni iniziativa venga bloccata e si approvino «pannicelli caldi» per fare in modo che la situazione resti esattamente come prima.

Noi siamo decisamente contrari, perchè questo è un modo di procedere che porta il paese ad accumulare il *deficit* che conosciamo. Denunceremo questo atteggiamento in maniera netta, anche perchè le forze di Governo continuamente denunciano l'esistenza di questi enti inutili e di queste spese ingiustificate e poi fanno di tutto per lasciare la situazione com'è.

MONTINARO. Vorrei avere dal Governo un riscontro tra l'attività dei parchi tecnologici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e quella delle stazioni sperimentali proposte all'articolo 35. Vorrei comprendere le diverse funzioni. Per l'esperienza maturata nel periodo in cui ho lavorato nel Consiglio nazionale delle

ricerche, so che i parchi tecnologici svolgono un'attività molto positiva, soprattutto in alcune città, per esempio Padova e Bari. A questo punto, però, mi chiedo che senso abbiano altre strutture che dovrebbero operare più o meno nello stesso ambito.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. In alcune realtà i parchi tecnologici operano con ottimi risultati, ma in altre, come ad esempio quella marchigiana a me più vicina, sono i consorzi di sviluppo industriale a svolgere questo ruolo.

FIOCCHI. Sarebbe utile che il Governo fornisse dei dati sull'attività delle stazioni, sull'opera svolta fino a questo momento, prima di passare a qualsiasi tipo di votazione. Quante sono? Cosa hanno fatto? Qual è il loro organico e che risultati hanno ottenuto? Soltanto conoscendo queste informazioni potremo valutare con cognizione di una materia così delicata.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa richiesta, prospettata nella tarda serata di ieri, è già stata inoltrata agli uffici competenti.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 35 e gli emendamenti ad esso riferiti, in attesa che il Governo possa far conoscere alla Commissione le informazioni richieste.

Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 35 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura:

## CAPO VII

### PRESTITI PARTECIPATIVI

#### Art. 36.

##### *(Prestiti partecipativi)*

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie di cui all'articolo 2 possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile, e successive modificazioni.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo dell'istituto di credito mobiliare o della società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziaria.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si

riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere garantiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziaria.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggiore favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il terzo periodo del comma 3 con il seguente: «La predetta somma è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite».*

36.1

IL RELATORE

*Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e alle connesse decisioni della Comunità economica europea».*

36.2

VETTORI

*Al comma 5 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani*

colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

36.3

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI, GIUSTINELLI, VETTORI

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 36.1, che si presenta come una riformulazione tecnica, tende ad aumentare il prelievo del fisco.

GIANOTTI. Se ho ben capito, questa parte viene sottratta al reddito sul quale si esercita l'imposizione fiscale.

ALIVERTI. Si elimina la possibilità che sorga un equivoco a che queste somme possano essere accantonate in un fondo specifico e possano essere computate come spese di esercizio.

PRESIDENTE. La parola «indipendentemente» però, che significa?

ALIVERTI. Queste somme, oggetto specifico di accantonamento, indipendentemente da come le si collochi nel bilancio, vengono considerate in diminuzione. A mio parere è una riformulazione estetica.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 36.1.

VETTORI. Ritiro l'emendamento 36.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.3, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37. Ne do lettura:

#### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 37.

*(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale)*

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con

particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle Regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, che definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, dopo le parole: «individuano tali aree», inserire le seguenti: «sentite le Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».*

37.1

IL RELATORE

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e come tali sono tenuti a organizzare e potenziare la propria struttura amministrativa e tecnica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

37.2

PERUGINI

*Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:*

«4-bis. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

37.3

IL RELATORE

*Aggiungere, dopo il comma 4, il seguente:*

«4-ter. A favore delle Regioni per il sostegno dei consorzi di

sviluppo industriale di piccole imprese è previsto il finanziamento di lire 100 miliardi per il periodo 1991-1993».

37.4 BAIARDI, GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALIVERTI. Condivido l'emendamento 37.1 del relatore e non presento emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, domando se qualcuno intende far proprio l'emendamento 37.2.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Circa questo emendamento, se fosse stato presente il senatore Perugini lo avrei invitato a ritirarlo perchè è già contenuto nell'emendamento del relatore.

ALIVERTI. In effetti questo emendamento non sembra aver ragion d'essere.

PRESIDENTE. Comunque, poichè nessuno lo fa proprio, dichiaro decaduto l'emendamento 37.2 per l'assenza del presentatore.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Su questo problema dei consorzi abbiamo discusso a fondo manifestando anche delle preoccupazioni rispetto alla proposta che noi stiamo portando avanti in relazione alla riforma delle Camere di commercio, di cui è relatore il collega Aliverti. Dal momento che giace in questa Commissione una proposta di riorganizzazione degli stessi consorzi, ho proposto questo emendamento 37.3 che va nell'indirizzo di anticipare, quindi di organizzare bene quello che dovrebbero fare i consorzi di sviluppo industriale. Infatti, se noi andassimo a definire solo che sono enti pubblici economici senza entrare minimamente nella specificazione del ruolo che dovrebbero svolgere ci potremo trovare in difficoltà.

Pertanto l'emendamento 37.3 sta a giustificare questa decisione di definire i consorzi enti pubblici economici, ma nello stesso tempo consente di tener conto della riforma delle Camere di commercio e dello sviluppo che potrebbero avere.

GIANOTTI. Vorrei capire meglio che cosa significa questo emendamento 37.3. Per il primo periodo non ci sono obiezioni, ma il secondo periodo stabilisce che i consorzi «realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di commercio, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale». Perchè bisogna fissare tutto questo nella legge? I rustici industriali, per esempio: non capisco perchè bisogna farne menzione in questo disegno di legge. Questa è materia semmai, che dovrà far parte degli statuti, dei regolamenti o delle direttive che vengono date per i consorzi, ma che in questa sede non riveste alcun ruolo.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Ritengo di poter fornire una spiegazione. Siccome è stato giustamente inserito in questa legge il riconoscimento dei consorzi come enti pubblici economici, abbiamo detto che, stante anche la riforma delle Camere di commercio, sarebbe stato giusto definire il ruolo che essi possono svolgere per le piccole imprese. Quindi abbiamo definito alcuni aspetti dicendo: «A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali» (perchè abbiamo detto che bisogna coinvolgere le associazioni imprenditoriali, dal punto di vista anche del miglioramento e quindi della riorganizzazione qualitativa ai fini dei servizi che si vogliono dare) «e con le Camere di commercio» (perchè nella riforma delle Camere di commercio c'è proprio un capitolo che assegna alle Camere di commercio questo ruolo di collegamento con i consorzi in collegamento con le regioni stesse).

L'espressione, poi, «infrastrutture per l'industria» significa chiarire la portata di alcune iniziative. Circa il riferimento ai rustici industriali, capisco che ciò potrebbe dare adito magari a qualche interpretazione malevola; condivido quindi la proposta del senatore Aliverti di togliere le parole «rustici industriali».

Il riferimento ai «servizi reali alle imprese», senatore Gianotti, lo abbiamo inserito perchè abbiamo detto che anche i consorzi, le Camere di commercio si devono adoperare per servizi reali alle imprese.

Circa le «iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori» debbo dire che, in base alla riforma che oramai è in fase di approvazione, questo compito, in accordo con le regioni, lo vorremmo far svolgere proprio alle Camere di commercio e ai consorzi, perchè più ci sono organizzazioni che hanno un rapporto con le imprese e che possono svolgere formazione professionale dei lavoratori e meglio è.

Quindi, se andiamo a vedere bene, tolto il riferimento ai «rustici industriali», che potrebbe dar adito magari a qualche iniziativa anche «speculativa» (perchè i rustici industriali non si capisce bene che cosa potrebbero essere), tutto il resto mi sembra che riguardi servizi che possono essere di supporto alle stesse imprese.

GIANOTTI. Nonostante la spiegazione del relatore, rimango della mia opinione. A me sembra che questo emendamento sia del tutto pleonastico, in quanto la norma è già ricompresa nell'articolo 12 a proposito dell'oggetto dell'attività consortile. In quella sede si parla già di ricerca tecnologica, di progettazione, di sperimentazione e di organizzazione.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Questi sono i consorzi industriali, quella disciplinata dall'articolo 12 è un'altra materia.

GIANOTTI. Può darsi. Resta il fatto che abbiamo il provvedimento specifico sulle Camere di commercio che, tra i loro compiti, dovrebbero avere anche quello di partecipare a questa attività consortile. Non vedo proprio l'utilità di approvare questo emendamento. Siamo già approvando un provvedimento che sembra un romanzo e forse sarebbe più

utile ridurne il testo, piuttosto che allungarlo; tutt'al più si dovrebbe aggiungere solo quanto si ritenga indispensabile.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Dal momento che abbiamo inserito il capitolo relativo ai consorzi di sviluppo industriale - diversi dai consorzi di imprese - è emersa la necessità di impedire che in materia si approvasse una normativa contraddittoria. Avendo individuato questi consorzi come enti pubblici economici, si è ritenuto utile fissarne con precisione le competenze. Si è voluto chiarire una volta per tutte cosa possono e debbono fare questi consorzi affinché le loro iniziative non entrino in collisione con quelle delle varie organizzazioni imprenditoriali o degli artigiani e dei commercianti. Si tratta di piccole precisazioni che servono a definire con chiarezza il ruolo di questi consorzi.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su questa proposta mi rimetto alla volontà della Commissione in quanto la modifica non mi sembra così essenziale. Infatti, nel momento in cui si riconosce ai consorzi di sviluppo industriale il carattere di enti pubblici economici, continuo a ritenere che l'atteggiamento migliore sia quello di lasciarli liberi di stabilire all'interno dei propri statuti cosa fare e cosa non fare. Il mio è un parere personale, derivante dal fatto che questa volontà di specificare è, a mio avviso, sempre o troppo larga o troppo stretta. Non c'è nulla di quanto contenuto nell'emendamento presentato che lo statuto di un consorzio di sviluppo industriale non possa prevedere. Sinceramente non ravviso la necessità di introdurre simili precisazioni in un articolo di legge.

MONTINARO. Anch'io sono dell'avviso che il testo andrebbe «asciugato» proprio per renderlo meglio operativo. Mi sembra infatti che attualmente esso sia caratterizzato da notevoli rindondanze.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. L'esigenza di snellire il testo potrebbe essere soddisfatta eliminando alcune previsioni di questo comma 4-bis aggiuntivo, come ad esempio quella relativa ai rustici industriali.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Penso, invece, che la previsione relativa ai rustici industriali non debba essere soppressa. Meglio sarebbe non introdurre una norma che individua queste specificazioni, ma, una volta che si è deciso di introdurla, allora è preferibile non correre il rischio che poi in sede di interpretazione si stabilisca che quanto non è previsto è vietato. Nei consorzi per lo sviluppo industriale può essere opportuna la gestione di un rustico industriale, la consegna, per esempio, di un capannone ad una azienda.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Del resto, in questa legge così ampia sono state introdotte anche norme molto meno utili di questa.

PRESIDENTE. L'emendamento 37.4 è improponibile per mancanza della clausola di copertura finanziaria. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 37.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.3.

GIANOTTI. Intervengo per dichiarazione di voto. Appare evidente che nel comma proposto potrebbero essere inserite anche altre materie, specie se viene adottata l'interpretazione del rappresentante del Governo, secondo il quale quanto non è espressamente previsto ed escluso. Ho l'impressione, quindi, che saranno tante le materie ad essere escluse e così diamo il via a contenziosi e a diversità di interpretazioni. Inneschiamo, senza alcun motivo, una situazione pericolosa.

Il provvedimento in esame è già piuttosto complesso: per mantenere dei rapporti di buona vicinanza con l'altro ramo del Parlamento abbiamo ripristinato il testo che prima avevamo ridotto. Aggiungere altre previsioni mi sembra davvero poco utile. Dichiaro pertanto il nostro voto contrario su questo emendamento.

ALIVERTI. Il Gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'emendamento presentato dal relatore. Le ragioni del nostro voto attengono innanzi tutto ad una questione di carattere generale. Abbiamo esaminato in questa Commissione un disegno di legge che tutti i Gruppi si sono impegnati ad approvare entro una certa data.

Tale disegno di legge riguardava appunto specificatamente la normativa sui consorzi di sviluppo industriale.

Il disegno di legge non è stato abbandonato ma comunque accantonato, tanto è vero che trattando delle piccole imprese abbiamo detto che sarebbe stato opportuno recepire almeno i dettati fondamentali e quindi i principi istitutivi dei consorzi di sviluppo industriale. Questo è stato l'assunto che ci siamo dati nel momento in cui il relatore ha proposto, ed anch'io ho convenuto, di inserire nel testo anche quanto riguarda i consorzi di sviluppo industriale.

La trattazione della materia è stata occasione di diverse considerazioni e riflessioni, perchè da una maggiore specificazione, qual era quella data dal primo emendamento, ad una eccessiva semplificazione relativa al solo riconoscimento della funzione di ente pubblico, siamo arrivati ad una linea compromissoria, cioè a dichiarare che i consorzi sono enti pubblici economici, precisando, altresì, il loro compito considerato anche l'impegnativo riconoscimento *ex lege*.

Ci siamo attenuti agli scopi essenziali, e cioè alla realizzazione e gestione di creazione dei servizi per le imprese e alla formazione dei quadri. Questi sono i tre compiti essenziali. Giustamente il rappresentante del Governo diceva che questa materia potrebbe essere prevista negli statuti, però noi abbiamo voluto indicare un binario entro il quale questi consorzi si devono muovere, perchè qualcuno ricorderà anche che in uno dei tanti emendamenti su questa materia era prevista

l'estensione dei compiti dei consorzi di sviluppo industriale a tutta l'area della commercializzazione. Si parlava della istituzione di centri commerciali (non so se qualcuno lo ha dimenticato e lo ricorda ancora). Allora, per evitare che sorgano degli equivoci e che questi consorzi industriali o facciano tutto o non facciano niente, noi indichiamo loro i compiti e facciamo che essi devono mantenersi nell'ambito strettamente riservato ai consorzi di sviluppo industriale.

Ecco perchè ho ritenuto e ritengo di dare il mio assenso a questa proposta, che, ripeto, è un compromesso, anche se molto dignitoso e che nello stesso tempo, consenta anche agli stessi consorzi di iniziare la loro attività.

*BASTIANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 37.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli articoli 38 e 39. Ne do lettura:

Art. 38.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46)*

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16» sono sostituite dalle altre: «del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16»;

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento.»;

3) al secondo comma, le parole: «nel contratto di cui all'articolo seguente» sono sostituite dalle altre: «nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16»;

*b)* all'articolo 16:

1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.»;

2) al quarto comma, dopo la parola: «contratto» sono aggiunte le altre: «o al decreto di concessione».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera *b)*, n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**È approvato.**

Art. 39.

*(Coordinamento degli interventi)*

1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro per il commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il

complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.

**È approvato.**

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOII. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**